



## **REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DELLE SEDUTE DEL SENATO ACCADEMICO E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

### **Art. 1**

#### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento delle sedute del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, ai sensi dello Statuto e del Regolamento di Ateneo.

### **Art. 2**

#### **Convocazione**

1. La convocazione e la determinazione dell'ordine del giorno sono disposte dal rettore, nelle funzioni di presidente.
2. La facoltà di richiedere al rettore la convocazione dell'organo ovvero l'inserimento, nell'ordine del giorno, di argomenti sufficientemente specificati, è attribuita, per il Senato accademico, ad almeno 1/4 dei suoi componenti, per il Consiglio di amministrazione, ad almeno 1/3 dei suoi componenti.
3. Sarà messa a disposizione dei componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione documentazione idonea ad illustrare gli argomenti posti nell'ordine del giorno.
4. Gli eventuali argomenti rinviati dalla seduta precedente devono figurare all'inizio dell'ordine del giorno, di norma, della seduta successiva.

### **Art. 3**

#### **Validità delle sedute**

1. Nel calcolo del quorum costitutivo si conteggiano anche coloro che hanno giustificato l'assenza ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Regolamento di Ateneo di cui all'art. 1.
2. Le sedute non sono pubbliche, per cui non è ammessa la presenza di estranei in aula, fatto salvo quanto previsto dallo Statuto e dall'art. 6 del presente regolamento.

### **Art. 4**

#### **Funzionamento della seduta**

1. In caso di gravi disordini, il presidente può sospendere o sciogliere la seduta, facendone constatare i motivi nel verbale. La seduta, una volta sciolta, non può più proseguire.

### **Art. 5**

#### **Designazioni**

1. La votazione per le designazioni ha luogo in base al sistema del voto limitato a un terzo dei nominativi da designare, con arrotondamento all'unità superiore.

2. Per le votazioni di una sola designazione è necessario il voto della maggioranza dei votanti. Qualora la maggioranza non venisse raggiunta neppure in seconda votazione, si procede al ballottaggio tra i due nominativi che hanno riportato il maggior numero di voti.
3. Per le votazioni relative a più designazioni risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità si procede al ballottaggio.
4. Nel caso che la designazione riguardi cariche di particolare rilievo da affidare ad esterni rispettivamente al Senato accademico ed al Consiglio di amministrazione, i curricula dei candidati devono essere messi a disposizione dei componenti del Collegio.

#### **Art. 6** **Verbalizzazione**

1. La verbalizzazione delle sedute è curata dal direttore generale nelle funzioni di segretario. Il direttore generale può designare un funzionario dell'Ateneo che lo coadiuvi nella verbalizzazione che, a tal fine, assiste alla seduta.
2. Sull'approvazione del verbale i componenti possono prendere la parola per chiedere una eventuale rettifica o per eliminare inesattezze.
3. I verbali, una volta approvati, sono sottoscritti con firma digitale e pubblicati in apposita sezione del sito web dell'Ateneo, con la possibilità di consultazione, mediante apposite credenziali di accesso, da parte dei rispettivi componenti di ciascun organo, dei Dirigenti, dei Delegati del Rettore, del Presidente del Nucleo di valutazione e del Presidente della Consulta degli studenti, nonché, limitatamente ai verbali del Senato accademico, anche da parte dei Presidenti delle Strutture didattiche speciali, della Scuola superiore e della Scuola di Medicina. I verbali con apposizione di firma digitale sono conservati in un repertorio dedicato nel protocollo informatico dell'Università.  
I dispositivi delle delibere, dopo le sedute, saranno resi pubblici sul sito web, nelle pagine appositamente dedicate.

#### **Art. 7** **Disposizioni finali**

1. Le modifiche al presente regolamento sono approvate dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione, su proposta del rettore ovvero di almeno un terzo dei componenti di ciascun organo, ed emanate con decreto rettorale.
2. Il presente regolamento e le sue modifiche entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione del relativo decreto rettorale sul sito web di Ateneo.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il regolamento del Senato accademico, approvato dal Senato accademico il 29 gennaio 1997 e successivamente modificato con D.R. 1758 del 19 marzo 2010 e ss.mm. e ii., e il regolamento del Consiglio di amministrazione, approvato dal Consiglio di amministrazione il 28 gennaio 1977 e successivamente modificato con D.R. 1795 del 23 marzo 2010.

*Il documento è conforme all'originale e conservato presso l'Ufficio Protocollo di Ateneo*